

Convenuti: David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1) — Diritti del titolare di un marchio registrato vigente una condivisione duratura dello sfruttamento del marchio con un terzo nell'ambito di una forma di comproprietà per una parte dei prodotti interessati e un consenso irrevocabile dato dal titolare a tale terzo per l'uso di detto marchio — Norma nazionale che vieta al titolare del marchio l'esercizio fittizio o abusivo del suo diritto — Divieto di utilizzo del marchio da parte del titolare a danno del terzo — Sanzione

Dispositivo

L'articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, osta a che un titolare di marchi, che, nell'ambito di uno sfruttamento condiviso con un terzo, aveva consentito l'uso da parte di quest'ultimo di segni identici ai suoi marchi per alcuni dei prodotti rientranti nelle classi per le quali tali marchi sono registrati, e che non vi consente più, sia privato di qualsiasi possibilità di opporre a detto terzo il diritto esclusivo conferitogli dai marchi summenzionati e di esercitare esso stesso tale diritto esclusivo per prodotti identici a quelli del medesimo terzo.

(¹) GU C 89 del 24.3.2012.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — Alliance One International Inc./Commissione europea

(Causa C-668/11 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una società controllata alla sua società controllante — Effetto dissuasivo — Parità di trattamento — Cooperazione — Obbligo di motivazione — Circostanze attenuanti)

(2013/C 344/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Alliance One International Inc. (rappresentanti: M. Odriozola e A. Vide, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Bourke, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta sezione) del 12 ottobre 2011, Agroexpansion/Commissione (T-38/05), con cui il Tribunale ha in parte respinto una domanda di annullamento parziale della decisione C(2004) 4030 def. della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 [CE] (procedimento COMP/C.38.238/B2 — Tabacco greggio — Spagna).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Alliance One International Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 89 del 24.3.2012.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 settembre 2013 — Alliance One International/Commissione

(Causa C-679/11 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell'acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Violazione dell'articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante — Obbligo di motivazione — Diritti fondamentali — Effetto deterrente — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti — Cooperazione — Competenza di piena giurisdizione — Principio del «ne ultra petita» — Diritto a un equo processo)

(2013/C 344/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc. (rappresentanti: M. Odriozola e A. Vide, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, E. Gippini Fournier, J. Bourke e C. Urraca Caviedes, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 ottobre 2011, Alliance One International/Commissione (T-41/05), che riduce la quota dell'importo dell'ammenda inflitta alla Agroexpansión, al pagamento della quale la Alliance One International, Inc. è obbligata in solido con la Agroexpansión, e che respinge per il resto un ricorso avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione C(2004) 4030 della Commissione, del 20 ottobre 2004, relativa ad una procedura di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE (Caso COMP/C.38.238/B.2 — Settore del tabacco greggio in Spagna), per quanto riguarda un'intesa diretta alla fissazione dei prezzi pagati ai produttori ed i quantitativi acquistati presso questi ultimi sul mercato spagnolo del tabacco greggio

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione principale e quella incidentale sono respinte.*
- 2) *La Alliance One International, Inc. è condannata alle spese relative all'impugnazione principale.*
- 3) *La Commissione europea è condannata alle spese relative all'impugnazione incidentale*

(¹) GU C 73 del 10.3.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 1 de Lleida — Spagna) — Betriu Montull, Marc/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Causa C-5/12) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Articolo 8 — Congedo di maternità — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Articolo 2, paragrafi 1 e 3 — Diritto a un congedo in favore delle madri lavoratrici subordinate in seguito alla nascita di un figlio — Possibile utilizzo da parte della madre lavoratrice subordinata o del padre lavoratore subordinato — Madre lavoratrice autonoma e non iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale — Esclusione del diritto al congedo per il padre lavoratore subordinato — Padre biologico e padre adottivo — Principio della parità di trattamento)

(2013/C 344/31)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social n° 1 de Lleida

Parti

Ricorrente: Betriu Montull, Marc

Convenuto: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Social de Lleida — Interpretazione della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40) e della direttiva 96/34/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 concernente

l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU L 145, pag. 4) — Normativa nazionale che prevede il diritto ad un permesso per allattamento in favore della madre nelle sei settimane successive al parto — Diritto del padre lavoratore subordinato ad un permesso — Condizioni — Normativa nazionale che prevede per i padri adottivi lavoratori subordinati, ma non per i padri biologici, il diritto alla sospensione del contratto di lavoro, con mantenimento del posto e delle mansioni di lavoro, e con copertura finanziaria a carico del sistema previdenziale pubblico — Violazione del principio di parità di trattamento

Dispositivo

Le direttive 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), e 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una norma nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che prevede che il padre di un bambino, lavoratore subordinato, possa, con l'accordo della madre, anch'ella lavoratrice subordinata, fruire di un congedo di maternità per il periodo successivo alle sei settimane di riposo obbligatorio per la madre dopo il parto, fatto salvo il caso in cui esista un pericolo per la salute della stessa, mentre il padre di un bambino, lavoratore subordinato, non può fruire di siffatto congedo nel caso in cui la madre non sia lavoratrice subordinata e non sia iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale.

(¹) GU C 98 del 31.3.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz — Spagna) — Soledad Duarte Hueros/Autociba SA, Automóviles Citroën España SA

(Causa C-32/12) (¹)

(Direttiva 1999/44/CE — Diritti del consumatore in caso di difetto di conformità del bene — Carattere minore di tale difetto — Esclusione della risoluzione del contratto — Competenze del giudice nazionale)

(2013/C 344/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n° 2 de Badajoz